C/2024/2860

23.4.2024

**Sintesi della decisione della Commissione**

**del 25 maggio 2023**

**che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE**

**(Caso M.10807 – Viasat / Inmarsat)**

*(notificata con il numero C(2023) 3528)*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(C/2024/2860)

***Il 25 maggio 2023 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese*** [1]**, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione in lingua inglese è disponibile sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo:** *https://competition-cases.ec.europa.eu/search*.

## 1. INTRODUZIONE

(1) La decisione allegata dichiara l'acquisizione di Inmarsat Group Holdings Limited («**Inmarsat**», Regno Unito) da parte di Viasat, Inc. («**Viasat**», o la «**parte notificante**», Stati Uniti) compatibile con il mercato interno e il funzionamento dell'accordo SEE, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE. Viasat e Inmarsat sono denominate congiuntamente le «**parti**».

## 2. PROCEDIMENTO

(2) Il 17 giugno 2022 la Commissione europea (la «**Commissione**») ha ricevuto dall'autorità nazionale spagnola garante della concorrenza una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni in merito all'operazione proposta con la quale Viasat acquisirà il controllo esclusivo della totalità di Inmarsat ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (l'«**operazione**») [2].

(3) Le autorità nazionali garanti della concorrenza di Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Svezia e Norvegia (insieme alla Spagna, gli «**Stati richiedenti il rinvio**») hanno successivamente aderito alla richiesta presentata dall'autorità nazionale spagnola garante della concorrenza.

(4) Il 26 luglio 2022 la Commissione ha emesso le decisioni con cui ha accolto le richieste di rinvio degli Stati richiedenti il rinvio e ha deciso di esaminare l'operazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni (le «**decisioni a norma dell'articolo 22**»).

(5) Il 9 gennaio 2023 la Commissione ha ricevuto la notifica dell'operazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni.

(6) Al termine della fase I dell'indagine, la Commissione ha concluso che l'operazione suscitava seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno e il 13 febbraio 2023 ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (la «**decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)**»).

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
[2] Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 16.1.2023, pag. 7.

(7) Il 14 febbraio 2023 e il 20 febbraio 2023 la Commissione ha trasmesso alla parte notificante una serie di documenti fondamentali.

(8) Il 27 febbraio 2023 la parte notificante ha trasmesso osservazioni scritte sulla decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (la «**risposta alla decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)**»).

(9) Il 7 marzo e il 20 aprile 2023 si sono tenute le riunioni sullo stato di avanzamento dei lavori tra la parte notificante e la Commissione.

(10) Il 15 maggio 2023 il progetto di decisione è stato sottoposto a consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 3 maggio 2023.

## 3. **LE PARTI**

(11) **Viasat** è una società statunitense quotata in borsa (quotata nel NASDAQ) con sede a Carlsbad, in California, che fornisce servizi di comunicazione satellitare bidirezionale. Viasat possiede e gestisce quattro satelliti geostazionari in orbita terrestre («**GEO**»). Inoltre Viasat affitta capacità su satelliti di terzi. Viasat opera in tre settori d'attività principali: servizi satellitari, reti commerciali e sistemi governativi.

(12) **Inmarsat** è una società britannica di proprietà privata, con sede a Londra, che offre servizi di comunicazione satellitare bidirezionale a livello mondiale. Inmarsat possiede e gestisce tre reti satellitari proprietarie attraverso la sua flotta di quindici GEO. L'attività di Inmarsat si articola in quattro segmenti di clientela: aeronautica, marittima, aziendale e governativa.

(13) L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Viasat, del controllo esclusivo di Connect Topco Limited («**Connect Topco**»), società capogruppo di Inmarsat, in forza di un contratto di compravendita datato 8 novembre 2021. Al termine dell'operazione Viasat deterrà il 100 % delle quote e dei diritti di voto di Connect Topco e quindi, indirettamente, il 100 % delle quote di Inmarsat. Di conseguenza Viasat acquisirà il controllo esclusivo di Inmarsat. L'operazione costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

## 4. **COMPETENZA DELLA COMMISSIONE**

(14) L'operazione non ha dimensione UE ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, in quanto il fatturato delle parti non raggiunge le soglie stabilite nell'articolo 1, paragrafo 2 o nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(15) Il 26 luglio 2022 la Commissione ha emesso le decisioni a norma dell'articolo 22 e ha acquisito la competenza giurisdizionale per valutare gli effetti dell'operazione.

## 5. **I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO**

(16) Ai fini della valutazione dell'operazione, sono rilevanti le seguenti attività commerciali delle parti: i) Viasat e Inmarsat operano entrambe nella fornitura di capacità satellitare; ii) Viasat e Inmarsat operano entrambe nella fornitura di servizi di connettività in volo a banda larga («**IFC**») per clienti dell'aviazione commerciale (ossia Wi-Fi in volo ai passeggeri in cabina); e iii) Viasat e Inmarsat sono entrambe attive nella fornitura di servizi IFC a clienti dell'aviazione d'affari.

(17) Ai fini della valutazione dell'operazione, la Commissione ritiene che i mercati rilevanti del prodotto siano probabilmente i mercati per:

i. la fornitura di capacità satellitare a banda larga;

ii. la fornitura di servizi IFC a banda larga a clienti dell'aviazione commerciale; e

iii. la fornitura di servizi IFC a clienti dell'aviazione d'affari.

(18) L'indagine di mercato non ha permesso di stabilire con certezza se i mercati rilevanti del prodotto debbano essere ulteriormente segmentati ([3]) o se debbano addirittura essere considerati parte di un mercato più ampio ([4]) rispetto ai mercati sopra elencati. La delineazione precisa del mercato del prodotto potrebbe tuttavia essere lasciata aperta, in quanto l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato.

## 6. **I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI**

(19) A seguito dell'indagine la Commissione è giunta alla conclusione che i mercati per la fornitura di capacità satellitare (ed eventuali loro potenziali segmenti, compresa la fornitura di capacità satellitare a banda larga) e per la fornitura di servizi IFC ai clienti dell'aviazione d'affari (e il segmento potenziale dei grandi jet d'affari) hanno portata mondiale.

(20) Per quanto riguarda il mercato della fornitura di servizi IFC a banda larga ai clienti dell'aviazione commerciale, la Commissione ha ritenuto probabile che la portata del mercato geografico rilevante sia mondiale. Tuttavia, ai fini della valutazione dell'operazione si potrebbe lasciare aperta la questione sulla portata del mercato, se si estenda almeno al SEE o sia mondiale, in quanto l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato.

## 7. **VALUTAZIONE**

(21) Le sezioni seguenti della presente nota riassumono le principali conclusioni della Commissione.

### 7.1. **Mancata constatazione di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato per la fornitura di capacità satellitare a banda larga**

(22) Nella decisione la Commissione conclude che è improbabile che l'operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato globale per la fornitura di capacità satellitare a banda larga (e relativi segmenti potenziali, nonché sul mercato più ampio per la fornitura di capacità satellitare), in particolare per le ragioni elencate di seguito.

(23) *In primo luogo* le quote di mercato combinate relative alla capacità delle parti rimangono moderate e l'incremento è attualmente limitato (nel 2022 Viasat e Inmarsat detenevano rispettivamente una quota del [10-20] % e del [0-5] %). Entrambe le parti affittano solo una piccola percentuale (inferiore al [20-30] %) della loro capacità satellitare a terzi a valle, che è notevolmente inferiore a quella dei concorrenti, per cui è probabile che tale cifra sovrastimi la posizione delle parti sul mercato commerciale.

([3]) Le possibili segmentazioni del mercato valutate dalla Commissione sono: 1) per la fornitura di capacità satellitare a banda larga, la possibile segmentazione i) per segmento industriale dell'uso finale a valle della capacità, ii) tra capacità satellitare GEO e a orbita non geostazionaria («**NGSO**»)/orbita terrestre bassa («**LEO**»), iii) tra reti satellitari ad alta capacità («**HTS**») e a capacità non HTS (banda larga), e iv) tra la capacità satellitare a banda Ka e quella a banda Ku; 2) per la fornitura di servizi IFC a banda larga ai clienti dell'aviazione commerciale, la possibile segmentazione i) tra voli a corto raggio e a lungo raggio, ii) tra banda Ku e Ka, iii) tra soluzioni IFC basate su GEO e LEO, e iv) tra tecnologia satellitare e tecnologia aria-terra («**ATG**») o ibrida; e 3) per la fornitura di servizi IFC a clienti dell'aviazione d'affari, la possibile segmentazione i) per tipo di aeromobile e ii) per dimensione dell'aeromobile.

([4]) Per quanto riguarda la fornitura di capacità satellitare a banda larga, la Commissione ha valutato se il mercato potesse far parte di un eventuale mercato più ampio per la fornitura di capacità satellitare (sia a banda larga che a banda stretta).

(24) *In secondo luogo* è improbabile che le parti detengano un significativo potere di mercato nel prossimo futuro, nonostante l'aumento delle quote di mercato della capacità in tale periodo (nel 2025 Viasat e Inmarsat deterranno rispettivamente una quota del [50-60] % e del [5-10] %). Il mercato è caratterizzato da una quota significativa di capacità inutilizzata, cosicché tale capacità inutilizzata tra i concorrenti potrebbe superare l'intera capacità affittata dalle parti ai propri clienti di almeno [...] volte (sia oggi che nel prossimo futuro). Pertanto la capacità delle parti non è fondamentale e sembra improbabile che l'entità risultante dalla concentrazione abbia un notevole potere di mercato sui suoi clienti attuali o potenziali.

(25) *In terzo luogo* dopo l'operazione rimane un numero sufficiente di concorrenti credibili che costituiscono un'alternativa valida all'entità risultante dalla concentrazione, tra cui figurano sia gli operatori esistenti di reti satellitari GEO sia quelli di reti LEO, che sembrano competere strettamente con le parti, quali Echostar Corporation, Eutelsat, SES, Intelsat, Iridium, SpaceX, Telesat (Lightspeed) e OneWeb.

### 7.2. **Mancata constatazione di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato per la fornitura di servizi IFC a banda larga ai clienti dell'aviazione commerciale**

(26) Sulla base dell'indagine approfondita la Commissione ha constatato che l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato globale o del SEE per la fornitura di servizi IFC a banda larga a clienti dell'aviazione commerciale (e relativi segmenti potenziali), per le ragioni elencate di seguito.

(27) *In primo luogo* la quota di mercato combinata dell'entità risultante dalla concentrazione ([30-40] %, in termini di aeromobili impegnati), sebbene sia la più alta, non consentirebbe a tale entità di ostacolare in modo significativo la concorrenza in questo mercato, in quanto dopo l'operazione rimarrà un numero di concorrenti con quote significative sul mercato, di cui le più elevate saranno quelle di Intelsat e di Panasonic, entrambe pari al [20-30] %.

(28) Inoltre la Commissione osserva che le quote di mercato sembrano avere un valore probatorio limitato in un mercato nascente come quello per la fornitura di servizi IFC a banda larga a clienti dell'aviazione commerciale, in cui l'evoluzione delle esigenze dei passeggeri e il continuo miglioramento delle offerte concorrenti cambiano costantemente i parametri chiave della concorrenza. Ciò vale in particolare nel SEE dove il tasso di penetrazione dei servizi IFC è relativamente basso. La Commissione ritiene che, sulla base dei risultati dell'indagine di mercato, la domanda delle compagnie aeree sia notevolmente differenziata e che le parti non abbiano particolari vantaggi competitivi per una determinata serie di parametri chiave della concorrenza che li distinguerebbero dai concorrenti.

(29) Per quanto riguarda i potenziali vantaggi competitivi delle parti derivanti dall'integrazione verticale, l'offerta di banda Ka e l'ampia gamma di certificazioni, l'indagine di mercato della fase II ha chiarito che:

i. l'integrazione verticale non è necessaria per competere efficacemente sul mercato, in particolare alla luce dell'eccesso di fornitura di capacità satellitare sia oggi che nei prossimi anni, che è fruibile in diversi casi d'uso/segmenti industriali. Inoltre i fornitori di IFC possono competere con successo e vincere gare d'appalto con capacità affittata e alcuni di essi, tra cui Viasat e Intelsat (che sono integrati verticalmente), hanno costruito con successo le loro attività sulla base di capacità affittata;

ii. l'offerta di servizi IFC che utilizzano la banda Ka non è necessaria per competere efficacemente sul mercato. La banda Ka non presenta alcun chiaro vantaggio tecnico o in termini di prestazioni rispetto alla banda Ku. Entrambe le frequenze presentano vantaggi e svantaggi diversi dal punto di vista delle compagnie aeree, ma offrono prestazioni simili dal punto di vista dei passeggeri;

iii. per competere efficacemente sul mercato non è necessario possedere un'ampia gamma di certificazioni. Sebbene molte compagnie aeree valutino la certificazione esistente al momento della gara d'appalto, le certificazioni di installazione in linea e di riqualificazione non sono un prerequisito per presentare offerte o aggiudicarsi contratti IFC, purché l'offerente presenti o si impegni a rispettare un calendario rigoroso per il loro ottenimento.

(30) *In secondo luogo* dopo l'operazione rimane un numero sufficiente di concorrenti credibili. La Commissione osserva che i principali clienti delle parti nel SEE sono grandi compagnie aeree commerciali, la maggior parte delle quali segue un approccio di approvvigionamento multiplo. Sulla base dei risultati dell'indagine di mercato la Commissione ha concluso che, ai fini della valutazione dell'operazione, Intelsat, Panasonic e Anuvu costituiscono ciascuna un'alternativa valida all'entità risultante dalla concentrazione dopo l'operazione. SpaceX ha inoltre iniziato a presentare offerte per i contratti IFC e, dal suo ingresso sul mercato nel 2022, ha già vinto contratti commerciali IFC con sei compagnie aeree. Sebbene ad oggi non sia certo quando darà piena esecuzione a tali contratti e se e in quale misura possa espandersi ulteriormente nello spazio commerciale dell'IFC, SpaceX limiterà almeno l'entità risultante dalla concentrazione nelle gare d'appalto relative all'IFC successive all'operazione e se non altro costituirà un'alternativa valida all'entità risultante dalla concentrazione nei prossimi tre anni.

(31) *In terzo luogo* si tratta di un mercato nascente con una serie di potenziali nuovi concorrenti. L'Europa, in particolare, offre ai concorrenti attuali e nuovi notevoli opportunità per un'ulteriore diffusione dell'IFC destinate alle compagnie aeree con sede in Europa, soprattutto per i voli a corto raggio (intraeuropei). In effetti il tasso di penetrazione degli aeromobili a corto raggio in Europa è del 24,4 % rispetto al 72,9 % negli Stati Uniti e quasi tutte le compagnie aeree che hanno risposto all'indagine di mercato della Commissione prevedono un aumento della domanda di servizi IFC nei prossimi tre anni. Sia gli operatori LEO che quelli GEO stanno investendo per ampliare le loro capacità in vari modi, ad esempio lanciando nuovi satelliti o collaborando con SSP attivi nella fornitura di servizi IFC (compresa la fornitura di soluzioni IFC ibride GEO/LEO). Alcuni potenziali nuovi concorrenti hanno annunciato pubblicamente l'intenzione di entrare nel mercato. La Commissione ritiene pertanto probabile che, in mancanza di nuovi ingressi, nei prossimi tre anni si instaureranno perlomeno partenariati con potenziali nuovi concorrenti.

### 7.3. **Mancata constatazione di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati nel mercato per la fornitura di servizi IFC ai clienti dell'aviazione d'affari**

(32) Nella decisione la Commissione conclude che è improbabile che l'operazione comporti un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato globale per la fornitura di servizi IFC a banda larga a clienti dell'aviazione d'affari (e al segmento potenziale dei grandi jet d'affari), in particolare per le ragioni indicate di seguito.

(33) *In primo luogo* la quota combinata dell'entità risultante dalla concentrazione è moderata. Alcuni concorrenti mantengono quote di mercato più alte, tra cui le più elevate sono quella di Iridium Communications, pari al [40-50] %, e quella di Gogo Business Aviation, pari al [30-40] %. Inoltre la quota dell'entità risultante dalla concentrazione rimarrebbe moderata, con una quota di mercato combinata del [30-40] %, anche per il mercato della fornitura di servizi IFC a banda larga ai grandi jet d'affari a livello mondiale. L'entità risultante dalla concentrazione sarebbe ancora inferiore a Gogo, la quale possiede una quota di mercato pari al [60-70] %.

(34) *In secondo luogo* dopo l'operazione rimane un numero sufficiente di concorrenti credibili che costituiscono un'alternativa valida all'entità risultante dalla concentrazione. Il risultato dell'indagine di mercato ha confermato che concorrenti quali Iridium Communications, Gogo, SES (Luxstream), IDAIR, Intelsat (FlexExec), Smart Sky e SpaceX sono in stretta concorrenza con le parti.

(35) In terzo luogo le attuali condizioni di mercato destabilizzanti stabilite per l'IFC dell'aviazione commerciale si applicano ugualmente ai servizi IFC dell'aviazione d'affari, anche per i vantaggi competitivi dei nuovi operatori NGSO/LEO quali una minore latenza, una maggiore densità e resilienza della rete, una copertura quasi globale e costi inferiori. Inoltre il mercato è molto dinamico e subirà cambiamenti significativi in futuro. In più si prevede che il numero totale di grandi aeromobili d'affari connessi aumenterà da meno di 4 500 alla fine del 2021 a oltre 12 000 entro il 2031. La Commissione ritiene pertanto probabile che, in mancanza di nuovi ingressi, nei prossimi tre anni si instaureranno perlomeno partenariati con potenziali nuovi concorrenti.

### 7.4. **Conclusione**

(36) La decisione stabilisce pertanto che la concentrazione notificata non solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno.

## 8. **CONCLUSIONE**

(37) La decisione allegata conclude che il progetto di concentrazione non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(38) Di conseguenza la decisione propone di dichiarare l'operazione compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.